

**PROPOSTA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 67-73 CCII
NELL'INTERESSE DI**

MANNI MARIA CRISTINA

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:

OCC "Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri"

ISCRITTO ALLA SEZ. A, AL N. 2 DI CUI ALL'ART. 4 DEL DM 202/14

GESTORI DELLA CRISI

Avv. Massimo Maggi

Dott. Maurizio Fantaccioni

INDICE:

0. IN ESTREMA SINTESI.....	1
1. PREMESSA.....	2
2. STORIA E CAUSE DELL'INDEBITAMENTO.....	2
3. SUL COMPORTAMENTO DEL DEBITORE.....	4
4. ENTITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	5
5. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI.....	6
6. LA PROPOSTA DI PIANO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI.....	7
7. FATTIBILITÀ E CONVENIENZA DEL PIANO PROPOSTO.....	8
8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.....	8
9. CONCLUSIONI.....	10

IN ESTREMA SINTESI

La Sig.ra Maria Cristina Manni, a causa di varie problematiche (derivanti principalmente dalla perdita della caparra di € 90.000 versata per l'acquisto di un immobile, non perfezionatosi per la mancata concessione del mutuo, nonché dalla morte della mamma con riduzione delle entrate e dalle conseguenze di un incendio al proprio appartamento) si trova in una situazione di sovraindebitamento in quanto a fronte di una disponibilità di circa 6.000 € annue (pari ad entrate di circa € 22.000 e spese familiari, al netto dei rincari, di € 16.000) e la proprietà di una quota di appartamento dove vive, deve far fronte a debiti complessivi pari ad € 140.000.

Per l'effetto propone un Piano di Ristrutturazione che possa garantire il 100% dei crediti privilegiati e, anche prescindendo da valutazioni sul merito creditizio, del 15% di quelli chirografari.

1. PREMESSA

La Sig.ra **Maria Cristina Manni**, cod. fisc. MNNMCR70S56H501Y, nata il 16/11/1970 a Roma e residente ad Anzio in via Raffaello n. 4 (di seguito anche il “*ricorrente*”, l’istante o il “*sovraindebitato*”), assistita per la presente procedura dall’Ufficio Emergenza debiti e dall’Avv. Gaetano Barbato con studio in Caserta al Corso Trieste n. 41 e domicilio digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata gaetano.barbato@avvocato.it:

ESPONE IN PREMESSA

- ✓ che il Codice della Crisi (in sigla CCII) consente al debitore di accedere alle procedure di sovraindebitamento (precedentemente regolate dalla L. n. 3.2012), presentando al Tribunale competente una proposta per la composizione della crisi in cui versa;
- ✓ che, richiamando le definizioni di cui all’art. 2 del CCII, il *ricorrente*:
 - si trova in una situazione di sovraindebitamento;
 - non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
 - non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla presente domanda
 - non ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
 - non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- ✓ che, pertanto, l’istante intende di chiedere di poter usufruire dei benefici previsti dalla procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67-73 CCII;
- ✓ che, pertanto, in data 01.02.2022 ha depositato domanda per la nomina di un professionista con la funzione di *Gestore* della crisi all’Organismo di Composizione della Crisi (di seguito “OCC”), costituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri;
- ✓ che l’OCC in data 16.02.2022 comunicava la nomina dell’Avv. Massimo Maggi e del Dott. Maurizio Fantacchione (di seguito “*Gestore*”), i quali, accettando l’incarico, hanno richiesto una bozza preliminare di proposta (inviata dallo scrivente in data 29.04.2022) ed hanno ricevuto (tramite l’Ufficio Emergenza debiti) e raccolto tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del *ricorrente*.

2. STORIA ED ENTITÀ DELL’INDEBITAMENTO

Nel 2011 l’istante intendeva acquistare un appartamento sito ad Acilia (RM) per l’importo di € 306.000, per cui, in attesa della concessione del mutuo di € 216.000, versava € 90.000 all’impresa costruttrice a titolo di acconto sul prezzo.

Poiché, però, il reddito personale della sig.ra Manni risultava sotto soglia, la Banca non concedeva il mutuo, per cui l’istante chiedeva invano la restituzione dell’acconto versato all’impresa costruttrice, per cui era costretta ad agire anche in via giudiziaria, le cui relative spese venivano sostenute con l’accesso al credito.

In attesa di ricevere la restituzione dell’acconto, viveva in locazione in un appartamento insieme al figlio ed alla madre, che contribuiva alle spese, ma nel 2012 a causa di un incendio venivano distrutti arredi e masserizie, con danni importanti anche alla struttura dell’edificio.

Di conseguenza la Sig.ra Manni era costretta a trasferirsi ed a rivolgersi nuovamente al credito al consumo per acquistare il mobilio e tutto quanto era andato perso nell’incendio.

Per l’effetto, a fine 2014, la Sig.ra Manni, nonostante il contributo della madre con la sua pensione, non riusciva a far fronte alle obbligazioni assunte con regolarità.

Nell’agosto 2015, a seguito del decesso della madre, la sig.ra Manni, rimasta sola con il figlio, non poteva più sostenere le spese per il canone di locazione per cui si trasferiva ospite dello zio (fratello della madre) ad Anzio, dove attualmente risiede.

Dopo pochi mesi, però, muore anche lo zio che lascia in eredità una quota (50%) della casa alla Manni, la quale, però, complice le trattenute subite sullo stipendio ed il mancato versamento del mantenimento del figlio da parte dell'ex coniuge, non riesce autonomamente a sostenere le spese legate all'immobile e alla vita quotidiana.

Tanto premesso, nel corso degli anni la ricorrente ha effettuato le seguenti operazioni finanziarie:

TABELLA 1: INDEBITAMENTO

ID cred	creditore attuale	data	Creditore originario	tipologia	importo finanziato	Debito attuale
1	ITALCAPITAL	27/07/11	AGOS DUCATO n. 44294709	Finanziamento	21.040	13.169
2	BANCA IFIS SPA	01/08/11	AGOS DUCATO n. 044345517	Carta Revolving	2.386	4.532
3	BANCA IFIS SPA	23/11/11	FINDOMESTIC n.	Carta di credito	1.500	7.310
4	BANCA IFIS SPA	17/04/12	FINDOMESTIC n.	Prestito	20.966	18.720
5	IFIS NPL SPA	21/05/13	FIDITALIA n. 10363028570790	Prestito	43.708	58.123
6	IFIS NPL SPA		FIDITALIA n.	Prestito		5.791
7	PRESTITTALIA	14/11/17	PRESTITTALIA n. 4900060549	Finanziamento	31.440	14.116
8	CREDEM	03/01/18	CREDEM n.67090	Finanziamento	31.320	14.855
9	AMCO	28/03/18	C/C MONTE DEI PASCHI DI	Scoperto c/c		6.086

I finanziamenti aventi ID 7 ed 8 prevedono rispettivamente la **cessione del quinto** per € 262,00 e la **delegazione di pagamento** per € 261,00.

Si precisa che i seguenti creditori hanno assunto le seguenti iniziative:

Credito n. 1, ITALCAPITAL Decreto ingiuntivo nr. 101 del 5/01/2018, per € 12.343

Credito n. 2, 3 e 4, BANCA IFIS Decreto ingiuntivo nr. 1569 del 5/06/2018 per € 20.862

Oltre a quanto esposto, **negli ultimi cinque anni non sono stati effettuati ulteriori atti di disposizione** tantomeno impugnati dai creditori, ma risultano i seguenti ulteriori debiti:

ID credito	Creditore	importo
10	Agenzia delle Entrate	5.092
11	bollette insolute	265

Occorre, infine, riportare i costi della presente procedura:

ID credito	SPESE DELLA PROCEDURA	compenso	
		netto	lordo
12	Assistenza Legale (Avv. Gaetano Barbato)	2.100	3.064
13	Advisor (Ufficio Emergenza debiti)	1.000	1.220
14	Organismo di composizione della Crisi	2.101	2.665

Complessivamente, quindi, l'esposizione debitoria del ricorrente ammonta ad **€ 155.008**, oltre interessi e sanzioni maturandi sino alla data del deposito della Domanda ex art. 69 CCII

3. SUL COMPORTAMENTO DEL DEBITORE

Ai sensi dell'art. 69 CCII, l'istante non deve aver *“determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Nel caso di specie la causa principale ed originaria dell'attuale situazione della istante deriva dalla mancata restituzione dei 90.000 euro, che non può esser imputabile ad una colpa grave, prova ne è che i legali che hanno assistito la sig.ra Manni credevano fortemente di poter ottenere giudizialmente la restituzione dell'importo versato (contribuendo, invece, ad un aggravamento della situazione debitoria).

Parimenti imprevedibile era l'incendio che ha reso necessario ed inevitabile il ri-acquisto del relativo mobilio necessario per vivere.

4. SPESE DI MANTENIMENTO

L'istante sostiene le seguenti spese per il mantenimento proprio e del figlio Massimo Leopoldo Oliva di 20 anni, il quale non riesce a contribuire, essendo riuscito ad avere solo lavori saltuari e non ben retribuiti:

TABELLA 2: SPESE SOSTENTAMENTO

Voce di spesa	Importo/mese
Spese alimentari	600,00
Spese condominiali	0,00
Utenze	300,00
Spese auto e trasporti	300,00
Abbigliamento	50,00
Spese mediche	0,00
Totale spese Mensili	€ 1.300,00
Totale spese Annue	€ 15.600,00

E' necessario sottolineare i sacrifici della famiglia della sig.ra Manni, che riesce a contenere le proprie spese in € 1.300, laddove in base ai dati ISTAT 2021, la **SPESA MEDIA MENSILE** per consumi delle famiglie residenti è stimata in **€ 2.437** e la **SOGLIA DI POVERTÀ ASSOLUTA** è pari ad **€ 1.006,11**.

Ovviamente tali spese non hanno ancora tenuto in considerazione i recenti aumenti, l'inflazione e l'ormai attuale "caro energia".

5. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi dell'art. 2 CCII, per «sovraindebitamento» si intende: *“lo stato di crisi o di insolvenza”* (lett. a) laddove:

-la «crisi» (lett. a) è *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*;

-l'«insolvenza» (lett.b) è *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Avendo, pertanto, già verificato le passività, occorre, ora, esaminare la massa attiva e la disponibilità del debitore e se ed in che misura egli sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni.

Il patrimonio dell'istante è costituito da:

-quota del 50% sulla proprietà dell'appartamento lasciatole in eredità dallo zio e dove attualmente abita (Cat. A/7 classe 4, 4,5 vani per 68mq rendita € 615,87),

-Autovettura Toyota A2 tg DB373WE, immatricolata nel 2006 e con un valore di circa € 2.900

Si propone, però, di escludere dal Piano la vendita degli indicati beni dovendo tenere in considerazione che, a prescindere dalla difficoltà di individuare acquirenti di una quota di un immobile o di un veicolo vecchio di 16 anni, l'eventuale realizzo, al netto dei necessari costi di vendita, determinerebbe un aumento delle spese di mantenimento.

In caso di vendita della quota di immobile, infatti, la sig.ra Manni ed il figlio sarebbero costretti ad individuare un appartamento da locare, il cui canone andrebbe ad aggiungersi alle spese di mantenimento e, quindi, a ridurre la proposta oggi formulata.

Relativamente al veicolo, oltre ad analoghe argomentazioni per le spese di trasposto, esso risulta essere l'unico mezzo a disposizione della famiglia e, quindi, indispensabile non solo per raggiungere il luogo lavoro, ma soprattutto per adempiere alle necessità familiari.

Nell'indicare il reddito annuale dell'istante, si precisa sin da ora che la tredicesima viene esclusa dalla proposta in quanto da riservare necessariamente per eventuali emergenze o spese urgenti al momento impreviste (spese mediche, riparazione per guasti ad impianti, elettrodomestici o all'auto, etc.).

TABELLA 3: DATI REDDITUALI:

Entrate	2021	2020	2019	2018
CUD	€ 22.232,66	€ 22.277,56	€ 20838,25	€ 20781,34

L'istante ha un lavoro stabile che le permette di ricevere uno stipendio netto mensile di **c.a. € 1.900 mensili** per 13 mensilità a cui si aggiungeva il mantenimento versato dall'ex marito dell'istante che contribuiva con € 200 mensili, ma che dal Febbraio 2022 ha smesso di versare.

Orbene, lo stato di sovraindebitamento risulta reale, evidente ed attuale, considerando che le entrate disponibili (1.900 di stipendio, meno 523,00 di trattenute) sono 1.370 euro appena sufficienti a coprire le -invero esigue- spese di mantenimento pari ad € 1.300 e, quindi, del tutto insufficienti a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte e risultanti.

6. LA PROPOSTA DI PIANO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito rapportato alle effettive possibilità del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento, assicurando, comunque, al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla procedura de quo.

In virtù di quanto sopra

SI CHIEDE

espressamente che il Tribunale, valutata l'ammissibilità della presente Proposta e del Piano, assuma le necessarie "**MISURE PROTETTIVE**" e, per l'effetto, sospenda le trattenute, le cessioni ed i pignoramenti in corso, ponga ai creditori il divieto di agire con nuove iniziative esecutive e cautelari ed, in ogni caso, preveda qualsivoglia ulteriore iniziativa idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

In considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere l'attuale capacità reddituale, si sottopongono per tutti i debiti in essere, due diverse ed alternative Proposte di Piano, che, per i motivi in precedenza indicati, escludono entrambe la vendita della quota di proprietà sull'immobile e del veicolo, nonché la tredicesima mensilità, mentre si differenziano in quanto la prima proposta prevede il pagamento in prededuzione -per 12 mesi- dei crediti muniti di privilegio di primo grado e, quindi, dei costi della presente procedura (c.d. spese generali) spettanti allo scrivente Legale, all'Advisor ed al Gestore/OCC in quanto "*sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario*", essendo tutti "*sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali ...*".

A tal proposito è bene chiarire che, in materia concorsuale e, più precisamente, in tema di trattamento del credito nelle procedure concorsuali, Prassi generale e costante Giurisprudenza anche di legittimità pongono le spese della procedura (c.d. spese generali) tra i crediti "*prededucibili con privilegio di primo grado*", conseguentemente, non potendosi ipotizzare una disparità di trattamento -in violazione dell'art. 3 della Costituzione- tra la soddisfazione dei crediti prededucibili nelle procedure di sovraindebitamento e le altre procedure concorsuali, le spese di seguito riportate vanno preferite ad ogni altro credito.

TABELLA 4: PRIMA PROPOSTA PIANO CON CREDITI IN PREDEDUZIONE

TIMING	mesi da 1 a 12	mesi da 13 a 60
Predeuzioni	€ 579,12	0,00
Credito privilegiato	-	€ 106,09
Crediti chirografari	-	€ 462,67
Totale reteo mensile	€ 579,12	€ 568,76

ID cred.	Predeuzioni (mesi 1-12)	credito	% soddisf.	Consoli dato	N. rate	Rata mensile
14	OCC/Gestori	2.665,23	100%	2.665,23	12	222,10
12	Legale	3.064,15	100%	3.064,15	12	255,35
13	Advisor	1.220,00	100%	1.220,00	12	101,67
Totale cred. in Predeuzione (mesi 1-12)		6.949,38	100%	6.949,38	12	579,12

ID cred.	Predeuzioni (mesi 1-12)	credito	% soddisf.	Consoli dato	N. rate	Rata mensile
10	Agenzia delle Entrate	5.092,11	100%	5.092,11	48	106,09
Totale cred. Privilegiati (mesi 13-60)		5.092,11	100%	5.092,11	48	106,09

ID cred.	Predeuzioni (mesi 1-12)	credito	% soddisf.	Consoli dato	N. rate	Rata mensile
1	ITACAPITAL	12.343	15,00%	1.851,46	48	38,57
2	BANCA IFIS SPA	4.532	15,00%	679,74	48	14,16
3	BANCA IFIS SPA	7.310	15,00%	1.096,54	48	22,84
4	BANCA IFIS SPA	18.720	15,00%	2.808,06	48	58,50
5	IFIS NPL SPA	58.123	15,00%	8.718,46	48	181,63
6	PRESTITTALIA	17.816	15,00%	2.672,40	48	55,68
7	CREDEM	17.069	15,00%	2.560,28	48	53,34
8	AMCO	6.086	15,00%	912,95	48	19,02
9	IFIS NPL SPA	5.791	15,00%	868,70	48	18,10
11	ENI	265	15,00%	39,79	48	0,83
Totale cred. In Chirografo (mesi 13-60)		148.056	15,00%	22.208,39	48	462,67

In alternativa all'indicata Proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti, si sottopone la proposta alternativa che prevede il pagamento contestuale di tutti i crediti con **60 rate di € 570,83 mensili**.

ID cred.	Creditori	credito	% soddisf.	Consoli dato	N. rate	Rata mensile
14	OCC/Gestori	2.665,23	100%	2.665,23	60	44,42
12	Legale	3.064,15	100%	3.064,15	60	51,07
13	Advisor	1.220,00	100%	1.220,00	60	20,33
10	Agenzia delle Entrate	5.092,11	100%	5.092,11	60	84,87
Totale cred. Privilegiati		12.041,49	100%	12.041,49	60	200,69
1	ITACAPITAL	12.343	15,00%	1.851,46	60	30,86
2	BANCA IFIS SPA	4.532	15,00%	679,74	60	11,33
3	BANCA IFIS SPA	7.310	15,00%	1.096,54	60	18,28
4	BANCA IFIS SPA	18.720	15,00%	2.808,06	60	46,80
5	IFIS NPL SPA	58.123	15,00%	8.718,46	60	145,31
6	PRESTITALIA	17.816	15,00%	2.672,40	60	44,54
7	CREDEM	17.069	15,00%	2.560,28	60	42,67
8	AMCO	6.086	15,00%	912,95	60	15,22
9	IFIS NPL SPA	5.791	15,00%	868,70	60	14,48
11	ENI	265	15,00%	39,79	60	0,66
Totale cred. Chirografari		148.056	15,00%	22.208,39	60	370,14

7. FATTIBILITÀ E CONVENIENZA DEL PIANO PROPOSTO

La fattibilità del Piano di Ristrutturazione dei debiti qui proposto, si basa sulla possibilità dell'istante di mantenere l'attuale capacità reddituale per il pagamento delle rate previste alle scadenze prestabilite, come dettagliato nella proposta e nelle relative tabelle. Ipotesi corroborata dalla stabilità del datore di lavoro.

In caso di omologa del presente Piano, il pagamento avverrà tramite disposizione permanente di addebito autorizzata dal debitore (attraverso il conto corrente, sul quale viene accreditato lo stipendio) con le modalità e la tempistica dettagliatamente indicate nel presente piano o a seguito delle eventuali modifiche che l'OCC dovesse proporre ex art. 70 co. 6 CCII.

Anche se la valutazione della convenienza del Piano di Ristrutturazione rispetto alla eventuale procedura di Liquidazione controllata è solo eventuale e successiva ad una contestazione (art. 70 CCII co. 3 e 9) si osserva che la procedura Liquidatoria non risulterebbe vantaggiosa in quanto il realizzo (solo eventuale, data la scarsa vendibilità ed appeal dei beni) verrebbe eroso sia nell'immediato, dall'incidenza dei costi necessari per effettuare le vendite, e sia successivamente alla vendita in quanto costringerebbe l'istante a sostenere esborsi (canone di locazione, deposito cauzionale della locazione e trasloco, nonché abbonamenti per spese di trasporto) che da un lato aumenterebbero le spese di mantenimento e dall'altro ridurrebbero le rate del Piano, in danno degli stessi creditori.

8. DOCUMENTAZIONE

La presente proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti, anche attraverso le Tabelle, riporta quanto richiesto dall'art. 67 CCII e, quindi:

- a) l'elenco dei creditori, delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) la consistenza e la composizione del patrimonio;
- c) la dichiarazione di assenza negli ultimi cinque anni di atti di straordinaria amministrazione;

- d) l'elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) l'indicazione delle entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Il Gestore/OCC ha ricevuto e raccolto dallo scrivente Avv. Gaetano Barbato e dall'Ufficio Emergenza debiti, quanto necessario a ricostruire e verificare la situazione economica e patrimoniale dell'istante, così da consentirgli di predisporre la propria Relazione particolareggiata che, unitamente alla presente Proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti ed alla domanda, potrà a depositare in Tribunale ai sensi dell'art. 68 CCII.

9. CONCLUSIONI

In estrema sintesi l'istante si è venuta a trovare in una situazione di manifesto sovraindebitamento per la concomitanza di alcuni eventi esterni non imputabili a lei a titolo di frode, mala fede o colpa grave.

Nel rispetto della ratio sottesa alle procedure di sovraindebitamento, viene proposto il presente piano della durata di 5 anni che attraverso il versamento di una rata mensile di circa € 570, calcolata in base alle entrate "disponibili", tal da consentire la **soddisfazione integrale dei crediti privilegiati** e del 15% di quelli chirografari, la contempo garantendo un importo indispensabile per il sostentamento dell'istante e del proprio figlio, nonché una riserva di emergenza costituita dalla tredicesima.

Con osservanza.

Caserta, li 30.09.2022

Firmato digitalmente da
Avv. Gaetano Barbato
Per conto della Sig.ra *Manni Maria*